

ALLEGATO 9

IRPINIAMBIENTE S.p.A.

PARTITA IVA 0262651044

CONTRATTO N.

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI

LAVORI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO

DI COMPOSTAGGIO IN LOC. FIUMICELLO TEORA (AV).

CUP I41B17000160002 - CIG 82895354AF

TRA LE PARTI

a)

nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della

Società Irpiniambiente S.p.A. con

sede in Via Cannaviello,57 Avellino partita IVA 01240551216, che

rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»

E

b)

nato/a a _____ il _____, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

di _____ codice fiscale _____

e partita IVA _____

che rappresenta nella sua qualità di _____

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa

Appaltatrice»

o «Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

la verifica e validazione del progetto definitivo dei lavori di:

**“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE
DELL’ IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. FIUMICELLO TEORA
(AV) ”,**

- è avvenuta in data 16/05/2019 con provvedimento del RUP ing. Francesco Infantino;
- l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA e cassa previdenziale esclusa, messo a gara ammonta a € 7.000.000,00 (Euro settemilioni/00), così ripartito:
 - € 5.626.394,30 (Euro cinquemilioneiseicentoventiseimilatrecentonovantaquattro/30), posto a base di gara, per lavori "a corpo" soggetti a ribasso;
 - € 90.000,00 (Euro novantamila/00), posto a base di gara, per la redazione della progettazione esecutiva “a corpo”, soggetto a ribasso;
 - € 40.384,28 (Euro quarantamilatrecentottantaquattro/28), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- mediante Decreto a contrarre Amministratore Unico N. ----- del ---è stata avviata la procedura di gara;
- a seguito delle risultanze della procedura di gara e degli adempimenti successivi previsti dalla legge, sono stati approvati i Verbali di gara e la proposta di aggiudicazione e si è disposto di

procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto mediante

Decreto Amministratore Unico n.-----del----- al sunnominato

Appaltatore,

in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al , % (percento) sull'importo soggetto a ribasso;

- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente e che pertanto l'aggiudicazione definitiva è da ritenersi efficace a partire dalla data , ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

PREMESSO CHE:

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in particolare a quanto indicato in sede di offerta tecnica, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») e agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara della presente procedura.

Relativamente al precedente art. 1, la progettazione in affidamento, dovrà rispettare i contenuti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore).

In particolare, si precisa che la progettazione dovrà assicurare:

a. la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b. la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, così come di seguito dettagliato.

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto del progetto definitivo nonché delle specifiche offerte in sede di gara e delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) computo metrico estimativo;

g) piani di sicurezza e di coordinamento;

h) cronoprogramma.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie alla definitiva approvazione della progettazione esecutiva così come previsto anche dal

Capitolato speciale d'appalto.

Tutte le relazioni specialistiche dovranno essere redatte e sottoscritte da parte di professionisti abilitati a norma di legge, ferma restando la responsabilità della documentazione prodotta a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo del contratto ammonta ad €

, (Euro

/), di cui:

- € , (Euro /) per lo svolgimento dei lavori;

- € 40.384,28 (Euro quarantamilatrecentottantaquattro/28) per oneri della sicurezza;

- € , (Euro /) per la progettazione esecutiva;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il corrispettivo per la progettazione è comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tale attività, ivi compresi quelli relativi a rilievi e/o verifiche ad essa connessi, compresa la richiesta di autorizzazioni agli uffici competenti, e ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria derivante dall'appalto affidato, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

4. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, d.lgs. 50/2016 il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori

eseguiti.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari allegati al progetto definitivo, ribassati dello sconto offerto dal concorrente, sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio legale presso la sede di Irpiniambiente S.p.A. alla Via Cannaviello ,57 Avellino;

2. È/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signor autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 3.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - - -
accesso presso _____,
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per

l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto,

comprese le eventuali revisioni, dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto con le modalità previste dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del "verbale di consegna dei lavori". Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo, salvo proroga necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, nell'ora e nel giorno fissati dall'Impresa Appaltatrice e comunicati alla Stazione Appaltante, l'Impresa Appaltatrice, provvederà all'inizio dei lavori, dandone atto in apposito verbale

redatto in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 6 - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, sarà applicata una penale pari allo 1 (unpermille) per mille dell'intero importo contrattuale.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera dell'1‰ (unpermille) dell'intero importo contrattuale.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, così come previsto dall'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 D.lgs. 50/2016, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore stesso. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (art.58), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto (DM 145/2000).

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie

attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o al certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni

da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 9 – CONTABILITA' DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ai sensi degli artt. 178 e ss. D.P.R. 207/2010.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 10 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento dei prezzi.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 23 e 106 D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. I pagamenti avverranno a 30 giorni data certificati di pagamento per gli stati di avanzamento e a 60 giorni data certificato di regolare esecuzione provvisorio o collaudo provvisorio per il saldo finale.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto con le modalità indicate dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto.

La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 24, co.4, comporterà il mancato pagamento della rata di saldo.

4. A tutti i SAL sarà apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo

30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

6. In deroga al precedente punto 3:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore all'importo di cui al punto 3; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto 3.

7. Il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. La liquidazione dei corrispettivi avverrà a seguito di contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori così come stabilito dal presente Contratto e dagli artt. 15 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (Parte I). Successivamente alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva e previdenziale (mediante il DURC), la Ditta Appaltatrice potrà emettere

regolare fattura, che sarà liquidata da parte della Stazione Appaltante mediante bonifico bancario, da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

9. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica della regolarità tributaria e fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

10. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

11. La società Irpiniambiente S.p.A. rientra nel nuovo perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment delineato dall'art. 3 comma 1, lettera c) del D.L. n. 148 del D.L. n. 148/2017. Le fatture (NON ELETTRONICHE) emesse nei confronti di Irpiniambiente S.p.A., comprese quelle emesse da professionisti, dovranno riportare la seguente dicitura: "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72". Le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione verranno respinte; restano immutate le modalità di fatturazione per le quali la società Irpiniambiente S.p.A. risulta già debitrice di imposta, quali quelle sottoposte al regime di inversione contabile (c.d. Reverse Charge) ex art. 17 del D.P.R. n. 633/72.

ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Successivamente all'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a effettuare l'avviamento degli impianti.

3. Il certificato di collaudo definitivo è emesso successivamente all'esito positivo delle analisi da effettuarsi entro i 24 mesi successivi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 56 del Capitolato speciale d'appalto.

4. Inoltre, l'Appaltatore dovrà presentare, a seguito del certificato di cui al comma 1, apposita polizza assicurativa, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale, delle certificazioni necessarie o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati, non consentiranno il rispetto dei termini previsti per l'emissione del Collaudo Provvisorio; ricorrendo questa circostanza l'impresa Appaltatrice non potrà in alcun caso ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che, trascorsi due anni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione delle opere e di tutte i macchinari e le apparecchiature oggetto dell'appalto fino all'ultimazione dell'avvio dell'impianto secondo quanto offerto in sede di gara;

8. Resta inteso altresì l'obbligo dell'Appaltatore di attivare il periodo di manutenzione gratuita pari a mesi su tutti i Macchinari e le Apparecchiature fornite, come da offerta in sede di gara, a decorrere dal certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice pec o lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) mancata approvazione della progettazione esecutiva per fatto imputabile all'Appaltatore;
- e) mancato rilascio del titolo edilizio per fatto imputabile all'Appaltatore;

f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

i) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

l) il verificarsi in capo all'Appaltatore di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e risponderà dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante a causa della stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà con l'escussione della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria competente del Foro di Avellino con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 30 e 105 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5 e 5bis, del D.lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'art. 90, co. 9, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, dell'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01 giugno 2015, nonché dall'articolo 86, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, è stato acquisito

apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva numero con scadenza validità il / / .

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN

MATERIA PENALE

1. Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, in base alla comunicazione antimafia richiesta tramite la BDNA alla Prefettura di in data _____, numero protocollo _____, ai sensi degli articoli 97 e 99 del citato D.lgs. n. 159/2011.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 20 – DISTACCO DELLA MANODOPERA

1. L'Impresa appaltatrice può procedere al distacco della manodopera,

così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte di PA delle comunicazioni e informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante, ove previsto dalla normativa vigente e della regolarità del DURC dell'impresa distaccante.

2. Analogo obbligo dovrà essere inserito e previsto tra gli oneri contrattuali di subappalto.

3. Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta

autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI UTILIZZO DI VOUCHER

1. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto ai sensi dell'art. 48, co.6, D.lgs. n. 81/15.

ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei

contenuti dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore resterà, comunque, l'unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. È necessaria l'autorizzazione al subappalto di lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100.000,00 ovvero inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori principali. In tale ultimo caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti a 15 giorni.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.lgs. 50/2016; è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori la documentazione necessaria a verificare l'effettivo pagamento nei confronti del subappaltatore e il rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

6. Se durante l'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori constata inadempimenti di qualsiasi genere da parte del subappaltatore, compresi quelli inerenti la sicurezza del lavoro, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti.

ARTICOLO 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al , per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema allegato al D.M. n. 31 del 19.1.2018.

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che abbia validità sino alla fine del certificato di collaudo, con polizza numero

in data rilasciata

dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di

, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale non inferiore ad €

(euro);

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore ad

€ 2.000.000 (euro duemilioni);

Le polizze, devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità alla normativa vigente.

2. Il progettista, o l'Appaltatore qualificato per la progettazione, deve presentare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura

professionale (responsabilità civile professionale) relativamente all'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del citato Codice. In particolare, oggetto della polizza è la copertura dei rischi professionali derivanti dalla progettazione, nonché gli eventuali nuovi costi e/o i maggiori costi anche per la progettazione che in Comune di Pomigliano d'Arco dovrà sopportare in caso di errori progettuali. La polizza dovrà risultare attiva per tutta la durata dell'incarico e comunque dall'approvazione della progettazione esecutiva fino

al collaudo dei lavori oggetto di progettazione, pena la facoltà di risolvere il presente contratto ex art. 1456 cod. civ.

A tal fine l'Appaltatore deve prestare apposita polizza RC Professionale con massimale non inferiore a € 2.500.000 (euro duemilioni cinquecentomila).

4. L'Appaltatore dovrà stipulare un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, personali relativi al medesimo verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto e per l'adempimento degli obblighi di legge.

2. In particolare, i dati personali forniti dall'Appaltatore, nell'ambito delle attività della società Irpiniambiente S.p.A., verranno utilizzati per adempimenti di legge derivanti da norme civilistiche, fiscali e contabili, per la gestione amministrativa del rapporto, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale; nonché per tutto ciò che direttamente o indirettamente possa scaturire dal rapporto intercorrente o costituendo con Comune di Pomigliano d'Arco, comprese finalità statistiche o di analisi di mercato, finalità di informazione o

iniziative, comunque, legate all'attività della Società Irpiniambiente S.p.A..

3. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.

ARTICOLO 28 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- il progetto esecutivo;
- le polizze di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- l'offerta tecnica predisposta dall'Appaltatore;
- l'Allegato "Modello di offerta economica" dell'Appaltatore.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso l'ufficio del R.U.P. alla Via Cannaviello,57 Avellino.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Avellino, lì / /

Irpiniambiente S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa Appaltatrice approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Articolo 5 - Termini per la progettazione esecutiva e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
- Articolo 6 - Penale per i ritardi;
- Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori;
- Articolo 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo;
- Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo;
- Articolo 12 - Anticipazione, Pagamenti in acconto e pagamenti a

saldo;

- Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti;
- Articolo 14 - Regolare esecuzione, avviamento e manutenzione;
- Articolo 15 - Risoluzione del contratto;
- Articolo 16 - Controversie;
- Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere;
- Articolo 20 - Distacco della manodopera;
- Articolo 21 - Divieto di utilizzo di voucher;
- Articolo 22 - Subappalto;
- Articolo 23 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- Articolo 24 - Obblighi assicurativi;
- Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.